

ADR TIBERSRL

Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al
n. 802 del Registro degli Organismi deputati a
gestire procedimenti di Mediazione ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 e ss.m.

VERBALE (ex art. 11 D.Lgs. 28/2010)

Procedimento n. 473/2018

Parti istanti Sigg. [REDACTED]

Assistite dall'Avv. [REDACTED]

Parte convenuta [REDACTED]

Assistita dall'Avv. [REDACTED]

Controversia in materia di Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria

Valore indicativo della controversia € 500.001,00 - € 2.500.000,00

Mediazione delegata dagli Uffici Giudiziari

Oggi 29 ottobre 2018, nel procedimento di mediazione n. 473/2018, affidato al mediatore Avv.

Claudia Milillo, promosso con istanza depositata in data 8 ottobre 2018, al fine di esperire la procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 della controversia individuata in epigrafe, è presente per le parti

istanti Sigg. [REDACTED], l'Avv. [REDACTED]

munito di procure, per la parte convenuta [REDACTED] nessuno è comparso.

PREMESSO CHE

- le parti istanti sono state regolarmente convocate dalla segreteria di questo Organismo;

- la parte convenuta è stata regolarmente convocata dalla segreteria di questo Organismo a mezzo

ADR TIBERSRL ORGANISMO DI MEDIAZIONE

PIZZA MICHELANGELO 33 - 05019 - UMBERTIDE (PG) TEL 075 / 9417615 FAX 075 / 9416711

PIE CLODIO 8 - 00195 - ROMA TEL. 06 / 93373885 FAX 06 / 97555330

VIA CENTRALE UMBRA 37 - 05038 - SPELLO (PG) TEL 075 / 9417615 FAX 075 / 9416711

p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. [REDACTED], la cui ricevuta di avvenuta

consegna si allega al presente verbale;

- l'incarico di mediatore per questa controversia è stato affidato all'Avv. Claudia Milillo, iscritta nella lista dei mediatori di questo Organismo;

- l'Avv. Claudia Milillo ha accettato l'incarico sottoscrivendo la dichiarazione di imparzialità ex art. 14 del D. Lgs 28/2010;

- le parti sono state convocate per il primo incontro, ex art. 8 co. I D.Lgs. 28/2010, al fine di esperire il tentativo di mediazione, il giorno 29 ottobre 2018.

Tutto ciò premesso il mediatore dà atto che l'[REDACTED] regolarmente convocata all'incontro dalla segreteria dell'Organismo, non ha preso parte al procedimento di mediazione.

Pertanto alle ore 13:00 del giorno 29 ottobre 2018 è dichiarato fallito il tentativo di mediazione per mancata partecipazione della parte invitata.


Roma 29 ottobre 2018

Il mediatore




Parte istante

Avv.



Il mediatore certifica l'autografia della sottoscrizione della parte istante, in quanto apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità mediante verifica di documento di riconoscimento.

Il mediatore



Il presente verbale viene redatto in n. 2 originali e viene rilasciato su istanza degli interessati per gli usi consentiti dalla legge.

A.D.R. TERSI. ORGANISMO DI MEDIAZIONE

PIZZA MICHELANGELO 33 - 06019 - UMBERTIDE (PG) TEL. 075 / 9417615 FAX 075 / 9416711

PIE CLODIO 8 - 00195 - ROMA TEL. 06 / 96373885 FAX 06 / 97683330

VIA CENTRALE UMBRA 37 - 06038 - SPELLO (PG) TEL. 075 / 9417615 FAX 075 / 9416711

- Con provvedimento in data 3 ottobre 2018 il giudice invitava infatti le parti ad esperire la mediazione al fine di individuare una soluzione bonaria della controversia, fornendo altresì ampie ed argomentate indicazioni in ordine al possibile percorso conciliativo, con riferimento ai dati prognostici circa il verosimile esito del giudizio quali risultanti dall'ampia istruttoria svolta e dalle convincenti argomentazioni fornite dal nominato ctu nella relazione peritale depositata;
- Risulta -sebbene non sia in atti il verbale di mediazione- che la struttura ospedaliera non si presentava neppure al primo incontro fissato innanzi al mediatore; la circostanza è incontestata;
- A fronte di tali circostanze, deve ritenersi senz'altro applicabile il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, del d. lgsl. cit., che prevede che "... Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio", da riscuotersi a cura della Cancelleria;
- spese della ctu definitivamente a carico di parte convenuta;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- condanna l' [REDACTED] al pagamento in favore degli attori dei seguenti importi:

- per [REDACTED], marito convivente del de cuius, complessivi € 294.201,00;
- per [REDACTED], figlio convivente del de cuius, complessivi € 304.007,7;
- per [REDACTED], figlio convivente del de cuius, complessivi € 304.007,7;

su tali importi sono altresì dovuti gli interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva, oltre agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, dalla data della presente sentenza al saldo;

- condanna l' [REDACTED] a rimborsare alle controparti le spese del giudizio di ATP, quantificate in € 286,00 di spese ed € 7.254,00 per compensi, oltre accessori di legge;

- condanna l' [REDACTED] a rimborsare alle controparti le spese del presente giudizio, quantificate in € 286,00 di spese ed € 27.804,00 per compensi, oltre accessori di legge;

- visto l'art. 8, co. 4 bis, del d. lgsl. N. 28/2010, condanna l' [REDACTED] al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;

- pone definitivamente a carico dell' [REDACTED] le spese di ctu.

Roma, 23 giugno 2020.

Il Giudice
W. Verusio